



COMUNE DI ALMENNO SAN SALVATORE

Provincia di Bergamo

Via Zuccala 1

☎ 035/6320211 - FAX 035/643041

C. F. 00533860169

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE E LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI COMUNALI

Il presente regolamento è stato approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale nr. 46 del 20/12/2006.

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1 (Oggetto e ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento disciplina i criteri generali per l'assegnazione e la gestione dei due alloggi di proprietà comunale, siti in Via Raffaello Sanzio, e di quelli che verranno successivamente acquisiti.

Art. 2 (Definizione del nucleo familiare)

1. Ai fini del presente regolamento si intende per nucleo familiare la famiglia costituita da uno o da entrambi i coniugi e dai figli legittimi, naturali riconosciuti o adottivi con loro conviventi, ovvero costituita da una persona sola. Fanno altresì parte del nucleo familiare gli ascendenti, i discendenti, purché la stabile convivenza duri da almeno un anno prima della data di presentazione della domanda e sia dimostrata nelle forme di legge. Il termine di un anno non si applica qualora si tratti di soggetti affidati con provvedimento dell'autorità giudiziaria e di ultrasessantacinquenni o invalidi o disabili affetti da minorazioni o malattie invalidanti, che comportino una percentuale di invalidità permanente pari o superiore al 66%, riconosciuta ai sensi delle vigenti normative, ovvero con grave handicap o patologia con prognosi ad esito infausto.

2. Sono considerate componenti del nucleo familiare anche persone conviventi non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora tali soggetti siano compresi nel nucleo stesso all'atto della domanda. La convivenza deve avere carattere di stabilità, risultare anagraficamente esistente almeno per i due anni antecedenti la data di presentazione della domanda di partecipazione al bando, essere finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale e deve essere dichiarata, da parte del concorrente, e da parte delle persone conviventi, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui agli articoli 38 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

Art. 3 (Determinazione della situazione economica)

1. Per la valutazione della situazione economica del nucleo familiare, ai fini dell'assegnazione e gestione degli alloggi di cui al presente Regolamento, si fa riferimento ai parametri ISE / ISEE, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizioni di criteri

unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della L. 27 dicembre 1997, n. 445)

TITOLO II

Assegnazione degli alloggi

Art. 4 (Provvedimento di assegnazione)

1. All'assegnazione degli alloggi provvede l'ufficio competente, che cura il bando, la raccolta delle domande e la formazione della graduatoria d'assegnazione.

Art. 5 (Bandi di assegnazione)

1. L'ufficio competente provvede all'assegnazione degli alloggi che si rendono disponibili a qualunque titolo mediante bandi pubblici di durata trimestrale, proposti con cadenza biennale.
2. La decorrenza dei termini di apertura del bando per ogni biennio, entro i quali è possibile la presentazione della domanda per la formazione della graduatoria, è fissata dal 1° gennaio al 31 marzo. In prima applicazione del vigente regolamento la decorrenza dei termini di apertura del bando è fissata dal 1° aprile 2007 al 30 giugno 2007.
3. Il Comune definisce:
 - a) le modalità di presentazione delle domande e degli atti relativi;
 - b) l'eventuale quota percentuale complessiva di alloggi da locare in via prioritaria a particolari categorie di persone;
 - c) le modalità di pubblicazione e di pubblicità del bando.
4. Per la presentazione della domanda, la situazione reddituale è quella risultante dall'ultima dichiarazione presentata ai fini fiscali alla data di apertura del bando; la situazione patrimoniale è riferita al valore del patrimonio al 31 dicembre dello stesso anno cui si riferisce il reddito per la partecipazione al bando.
5. Il Comune, con il bando e con altre modalità idonee, deve rendere noto ai cittadini:
 - a) i requisiti per l'accesso all'assegnazione di un alloggio di proprietà comunale;
 - b) la prevedibile disponibilità di alloggi per il periodo di validità della graduatoria;

- c) la quota percentuale complessiva di alloggi eventualmente da assegnare prioritariamente a determinate categorie di persone;
- d) il responsabile del procedimento e le modalità di opposizione ai risultati della graduatoria.

Art. 6 (Presentazione della domanda)

1. La domanda di assegnazione di alloggi di cui al presente regolamento deve essere presentata al competente ufficio comunale con le modalità indicate dal bando di assegnazione degli alloggi adottato nell'imminenza della raccolta delle domande.

2. Il richiedente, secondo le disposizioni contenute nei decreti attuativi del decreto legislativo 109/1998, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130 (Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, in materia di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate) e con le integrazioni derivanti dalle disposizioni del presente regolamento, deve presentare congiuntamente alla domanda una dichiarazione sostitutiva della situazione familiare, ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Art. 7 (Requisiti soggettivi)

1. Può partecipare al bando per l'assegnazione di un alloggio o diventare assegnatario il soggetto in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea.
- b) residenza anagrafica nel Comune alla data di pubblicazione del bando, secondo l'Art. 9.
- c) assenza di precedente assegnazione in proprietà, immediata o futura, di alloggio realizzato con contributo pubblico o finanziamento agevolato in qualunque forma, concesso dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia perito senza dare luogo al risarcimento del danno;
- d) assenza di precedente assegnazione in locazione di un alloggio comunale o di erp, qualora il rilascio sia dovuto a provvedimento amministrativo di decadenza per aver destinato l'alloggio o le relative pertinenze ad attività illecite che risultino da provvedimenti giudiziari e/o della pubblica sicurezza;
- e) non aver ceduto in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice;
- f) ISEE non superiore a quello indicato all'art.9;

g) non essere titolare del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare nel territorio nazionale o dell'Unione Europea. È da considerarsi adeguato l'alloggio con una superficie convenzionale complessiva, data dalla superficie utile più il 20% per aree accessorie e servizi, nelle seguenti misure:

superficie convenzionale in mq			
superficie utile	superficie accessoria	superficie totale	componenti nucleo familiare
45	9	54	1 - 2
60	12	72	3 - 4
75	15	90	5 - 6
95	19	114	7 o più

h) non sia stato sfrattato per morosità da alloggi comunali o ERP negli ultimi 5 anni e abbia pagato le somme dovute all'ente gestore;

i) non sia stato occupante senza titolo di alloggi ERP negli ultimi 5 anni;

j) verifica del mantenimento dei requisiti da effettuarsi almeno biennalmante.

2. I requisiti soggettivi debbono essere posseduti dal richiedente e, limitatamente a quanto previsto dalle precedenti lettere c), d), e), g), h) e i) del comma 1, da parte degli altri componenti il nucleo familiare alla data della domanda, nonché al momento dell'assegnazione e debbono permanere in costanza del rapporto.

Art. 8 (Valutazione della domanda)

1. Le domande sono valutate in relazione alle condizioni familiari e abitative del richiedente, nonché in relazione alla situazione economica.

2. La permanenza delle condizioni abitative, familiari ed economiche dichiarate al momento della domanda, deve essere comunque verificata al momento dell'assegnazione.

3. Nel caso di ricongiunzione o di famiglia di nuova formazione si tiene conto anche della situazione economica dei soggetti non ancora compresi nella famiglia anagrafica, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente) e non fiscalmente a carico.

Art. 9 (Graduatoria)

1. Il Comune provvede:

- a) al caricamento dei dati della domanda;
- b) alla chiusura del bando ed alla formazione dell'elenco dei concorrenti, aventi i seguenti requisiti e relativi punteggi:

ETA' DEL RICHIEDENTE	PUNTEGGIO
18 – 50 ANNI	PUNTI 1
51 – 60 ANNI	PUNTI 3
61 – 65 ANN	PUNTI 4
66 – 75 ANNI	PUNTI 5
OLTRE 75 ANNI	PUNTI 6

ANNI DI RESIDENZA	PUNTEGGIO
TRA 0 E 3 ANNI	PUNTI 1
TRA 3 E 5 ANNI	PUNTI 2
TRA 5 E 10 ANNI	PUNTI 4
OLTRE 10 ANNI	PUNTI 5

VALORE ISEE	PUNTEGGIO
TRA 0 E € 6.000,00	PUNTI 4
TRA € 6.001,00 E € 9.000,00	PUNTI 3
TRA € 9.001,00 E € 13.000,00	PUNTI 2
TRA € 13.001,00 E € 16.000,00	PUNTI 1
OLRE 16.000,00	PUNTI 0

Concorrono al punteggio finale del richiedente anche i seguenti parametri

STATO DI DISOCCUPAZIONE	PUNTI 2
SFRATTO ESECUTIVO	PUNTI 3
DISABILE AUTOSUFFICIENTE	PUNTI 3
1 FIGLIO MINORENNE A CARICO	PUNTI 1
2 FIGLI MINORENNI A CARICO	PUNTI 2
3 O PIU' FIGLI MINORENNI A CARICO	PUNTI 3
DISABILE NON AUTOSUFFICIENTE A CARICO (INVALIDITA' 66%)	PUNTI 6

2. Il Comune, alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, forma la graduatoria per l'assegnazione degli alloggi e provvede alla sua immediata pubblicazione. Avverso la graduatoria, per ragioni che si manifestano solo dopo la sua pubblicazione, è ammesso ricorso amministrativo in opposizione entro quindici giorni dalla pubblicazione. L'utilizzo della graduatoria è sospeso per un periodo non superiore a 15 giorni decorrenti dal termine ultimo per la presentazione del ricorso amministrativo; trascorso tale periodo la graduatoria diviene definitiva a tutti gli effetti.

3. La graduatoria comunale è unica ed è aggiornata ed integrata con cadenza biennale, in base ai bandi di cui al precedente articolo 5, da parte del responsabile del procedimento.

4. Le domande presentate decadono automaticamente alla scadenza biennale.

Le specifiche categorie di concorrenti sono:

a) anziani: nuclei familiari o persone singole, che alla data di chiusura del bando avranno superato 65 anni, ovvero quando uno dei due componenti, pur non avendo tale età, sia totalmente inabile o abbia nel proprio nucleo familiare un componente di età superiore a 75 anni; in tali nuclei familiari possono essere presenti minori anche legalmente affidati o disabili come definiti alla successiva lettera d);

b) famiglie di nuova formazione: nuclei di due componenti, costituitisi con atto di matrimonio, ovvero la cui costituzione avvenga prima della consegna dell'alloggio. In tali nuclei familiari possono essere presenti figli minorenni o minori anche legalmente affidati;

c) persone sole: nuclei familiari costituiti da una persona sola, eventualmente con uno o più figli conviventi tutti a carico o minori legalmente affidati;

d) disabili: nuclei familiari nei quali uno o più componenti siano affetti da minorazioni o malattie invalidanti, che comportino una percentuale d'invalidità, certificata ai sensi della legislazione vigente, pari o superiore al 66%;

Art. 10 (Assegnazione degli alloggi)

1. Il Comune provvede all'assegnazione degli alloggi, secondo l'ordine della graduatoria, entro i trenta giorni successivi alla disponibilità.

2. Il Comune, previa diffida all'interessato, provvede alla cancellazione dalla graduatoria delle domande dei richiedenti che rinuncino all'alloggio offerto dall'amministrazione comunale, qualora la mancata accettazione non sia motivata dallo stato manutentivo o di accessibilità o da altre gravi motivazioni documentate.

3. Il provvedimento di assegnazione è preceduto dal controllo da parte del Comune della permanenza dei requisiti per l'assegnazione, nonché dalla verifica delle condizioni nel caso di cui all'articolo 8, comma 2.
4. Nell'assegnazione degli alloggi che siano stati oggetto di intervento di recupero edilizio, il Comune dà priorità ai precedenti occupanti, purché siano in possesso dei requisiti d'accesso.

Art. 11 (Assegnazione in deroga alla graduatoria)

1. Il Comune, in deroga alla posizione in graduatoria ovvero in caso di mancata presentazione della domanda ai fini dell'ultima graduatoria pubblicata, purché sussistano i requisiti per l'assegnazione degli alloggi di cui tratta il presente regolamento (articolo 7), può disporre con specifico atto adottato dalla Giunta Comunale, in via d'urgenza, l'assegnazione di un alloggio ai nuclei familiari che:

- a) debbano forzatamente rilasciare l'alloggio in cui abitano a seguito di provvedimento esecutivo e non sia possibile sopperire alla sistemazione abitativa del nucleo familiare secondo i tempi previsti per la graduatoria salvo che per sfratto per morosità di alloggi erp, comunali e/o di occupazione abusiva;
- b) abbiano rilasciato o debbano rilasciare l'alloggio a seguito di calamità naturali quali alluvioni, terremoti, frane ovvero eventi impreveduti quali esplosioni, incendi, crolli o altro ad essi riconducibili;
- c) necessitino di urgente sistemazione abitativa, a seguito di gravi eventi lesivi dell'integrità psico-fisica e personale, con particolare riguardo alle donne e ai minori;

2. Il provvedimento che decide sull'istanza di assegnazione ai sensi del comma 1 deve essere motivato.

3. L'occupazione dell'alloggio assegnato in via d'urgenza avrà la durata massima di mesi 6.

Art. 12 (Subentro nella domanda)

1. In caso di decesso del richiedente subentrano nella domanda i componenti del nucleo familiare compresi nella domanda stessa, secondo il seguente ordine: coniuge superstite, figli legittimi, naturali riconosciuti o adottati, parenti fino al secondo grado;

2. In caso di nullità, di scioglimento del matrimonio, di cessazione degli effetti civili dello stesso o di separazione, nella domanda subentra l'altro coniuge, sempre che il diritto di abitare nella casa coniugale sia stato definito consensualmente con accordo omologato dal Tribunale, oppure, in caso di separazione giudiziale, sia attribuito dal giudice. In carenza di

pronunzia giudiziale in merito, al richiedente subentra nella domanda il coniuge, se tra i due si sia così convenuto; in carenza pure dell'accordo tra i coniugi, al richiedente subentra il coniuge che risulti abitare stabilmente l'alloggio, sino alla data di nuova pubblicazione del bando.

TITOLO III

Provvedimenti estintivi dell'assegnazione

Art. 13 (Annullamento dell'assegnazione)

1. L'annullamento dell'assegnazione dell'alloggio è disposto con motivato provvedimento del Comune, nei confronti di chi abbia conseguito l'assegnazione in contrasto con le norme vigenti al momento dell'assegnazione medesima.
2. A tale fine il Comune comunica all'assegnatario, con lettera raccomandata, i fatti che potrebbero giustificare il provvedimento, assegnandogli un termine di quindici giorni.
3. Decorso il termine di cui al comma 2, il Comune provvede all'annullamento dell'assegnazione con conseguente risoluzione immediata del rapporto.
4. Il provvedimento d'annullamento dell'assegnazione stabilisce il termine per il rilascio dell'alloggio, non eccedente i sei mesi. Tale provvedimento costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio e non è soggetto a graduazioni o proroghe. L'ente gestore provvede ai successivi adempimenti.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di dichiarazione mendace o di documentazione risultata falsa.

Art. 14 (Decadenza dall'assegnazione)

1. Il Comune dispone con motivato provvedimento la decadenza dall'assegnazione nei confronti di chi:
 - a) abbia ceduto a terzi, in tutto o in parte, l'alloggio assegnatogli o sue pertinenze;
 - b) nel corso dell'anno lasci inutilizzato l'alloggio assegnatogli assentandosi per un periodo superiore a sei mesi continuativi, a meno che non sia espressamente autorizzato dall'ente gestore per gravi motivi familiari o di salute o di lavoro;
 - c) abbia mutato la destinazione d'uso dell'alloggio o delle relative pertinenze;

d) abbia usato l'alloggio o le sue pertinenze per attività illecite che risultino da provvedimenti giudiziari e/o della pubblica sicurezza;

e) abbia perduto i requisiti per l'assegnazione di alloggi di cui tratta il presente regolamento;

f) abbia conseguito la titolarità del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento su un alloggio o su beni immobili in qualsiasi località del territorio nazionale aventi un valore, definito ai fini I.C.I., pari o superiore a quello di un alloggio adeguato nel comune di residenza, di categoria catastale A3, classe 1; qualora il comune in cui è situato l'immobile di proprietà abbia più zone censuarie, si fa riferimento alla zona censuaria con il valore catastale minore, per un alloggio dalle caratteristiche sopra specificate;

g) abbia conseguito in qualsiasi località del territorio nazionale la titolarità del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, secondo il seguente schema:

Superficie utile dell'alloggio al netto dei muri perimetrali e di quelli interni	n. vani abitabili	Numero componenti della famiglia
54 mq	3	1 – 2
72 mq	4	3 – 4
90 mq	5	5 – 6
114 mq	7	7 o più persone

h) sia iscritto all'anagrafe dei cittadini residenti all'estero e sia emigrato;

i) non abbia, dopo diffida dell'ente gestore, prodotto la documentazione relativa alla propria situazione economica o l'abbia reiteratamente prodotta in forma incompleta non integrabile d'ufficio;

j) non abbia ottemperato alle disposizioni dell'ente gestore, per quanto previsto dall'art. 16,

2. Al provvedimento di decadenza si applicano le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 13.

3. L'ente gestore dispone il rilascio degli alloggi e provvede al loro recupero nei confronti degli occupanti per i quali sia stata decisa la decadenza, nonché nei casi di mancato rinnovo del contratto per inadempimento per mancata corresponsione del canone di locazione e delle spese relative agli oneri accessori secondo quanto stabilito dall'ente gestore.

4. Qualora la situazione economica del soggetto dichiarato decaduto si modifichi prima dell'esecuzione del provvedimento di decadenza e questi abbia i requisiti per l'assegnazione di alloggi di cui al presente regolamento, il Comune dispone la revoca del provvedimento su istanza dell'interessato.

TITOLO IV

Gestione degli alloggi

Art 15 (Consegna dell'alloggio e stipula del contratto di locazione)

1. L'assegnatario, prima della consegna dell'alloggio, deve presentarsi per la sottoscrizione del contratto di locazione presso la sede comunale, nel giorno indicato con lettera raccomandata, salvo il caso di giustificato impedimento. Il contratto di locazione è sottoscritto, oltre che dall'assegnatario, dal coniuge e dagli altri componenti il nucleo familiare affinché rispondano in solido all'ente gestore.

2. Dopo la stipula del contratto, il Comune procede alla consegna dell'alloggio all'interessato o alla persona da lui delegata.

3. L'alloggio deve essere stabilmente occupato dall'assegnatario entro 30 giorni dalla consegna, salvo proroga da concedersi dall'ente gestore a seguito di motivata istanza. L'inosservanza da parte dell'assegnatario del termine predetto comporta la decadenza dell'assegnazione.

4. Il canone annuo da corrispondere al comune sarà calcolato in base alle normative vigenti e secondo le indicazioni date dall'ALER Lombardia. Lo stesso verrà corrisposto al Comune in due rate annuali entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno. Per frazioni di anno si calcola il corrispettivo mensile per i mesi realmente goduti. I costi e le richieste per gli allacciamenti delle forniture di luce, gas e acqua sono a carico dell'assegnatario. Sono, inoltre, a carico dell'assegnatario le spese condominiali ordinarie.

Gli appartamenti verranno consegnati agli assegnatari in perfette condizioni, tinteggiati e con gli impianti tecnici certificati a norma di legge.

Le manutenzioni ordinarie e straordinarie saranno regolate dal contratto di locazione.

5. Il contratto di locazione ha durata di quattro anni rinnovabili ed è subordinato alla sussistenza dei requisiti per l'assegnazione degli appartamenti di cui al presente regolamento, alla mancata sussistenza delle condizioni di decadenza e di inadempimento contrattuale. Nel caso il Comune accerti la mancanza dei requisiti o la presenza di cause di decadenza, dà corso al provvedimento di decadenza.

Art. 16 (Subentro nell'assegnazione)

1. In caso di decesso dell'assegnatario subentrano nell'assegnazione e nel conseguente contratto di locazione, secondo l'ordine di cui all'articolo 12, i componenti del nucleo familiare presenti all'atto dell'assegnazione e ancora conviventi al momento del decesso, purché in possesso dei requisiti per l'assegnazione di alloggi di cui al presente regolamento e di quanto previsto ai commi successivi. Nel caso di uscita dal nucleo familiare dell'assegnatario o del coniuge anche a regime di separazione dei beni, l'ente gestore accerta, anche nei confronti di costoro, quanto previsto all'articolo 7, comma 2 e all'articolo 14, comma 1, lettere f) e g).
2. In caso di nullità, di scioglimento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili ovvero di separazione.
3. Il diniego di subentro nell'assegnazione deve essere motivato dall'ente gestore con indicazione dei tempi e delle modalità di ricorso. Avverso il diniego di rinnovo per subentro, è ammessa, entro 30 giorni dal ricevimento del diniego stesso, richiesta di riesame al comune, che si esprime entro 30 giorni dal suo ricevimento. In caso di rigetto della richiesta di riesame, il comune detta il termine di rilascio dell'alloggio che comunque non deve essere superiore a sei mesi.
4. L'ente gestore dispone, previa diffida, il rilascio degli alloggi nei confronti del nucleo familiare che permane nell'alloggio oltre i termini di rilascio stabiliti dal comune, a seguito del diniego di subentro nell'assegnazione.
5. L'ampliamento stabile del nucleo familiare dell'assegnatario, al di fuori dei casi di accrescimento legittimo ovvero naturale, al fine di ricomprendere in detto nucleo soggetti che non ne facevano parte al momento dell'assegnazione, è ammesso nei confronti di persone legate all'assegnatario da vincoli di parentela, fino al secondo grado.
6. L'ampliamento stabile del nucleo familiare è comunque ammissibile solo quando non comporti la perdita di uno o più dei requisiti previsti per la permanenza nell'alloggio, indicati nell'articolo 7;
7. La domanda di ampliamento dovrà essere presentata al Comune che, entro 30 giorni dalla richiesta, accerta, per il nuovo nucleo familiare, la persistenza dei requisiti soggettivi e l'insussistenza di sovraffollamento, di cui all'articolo 7, ed inoltre che l'alloggio non sia destinato alle specifiche categorie di cui all'articolo 9. Nel caso di accertamento negativo il comune dispone il ripristino, entro 30 giorni, della regolare conduzione dell'alloggio come previsto dal presente regolamento. Decorso inutilmente il predetto termine, il comune attua le procedure di cui dell'articolo 14, per la decadenza dell'assegnazione dell'intero nucleo familiare e per il rilascio dell'alloggio.
8. In caso di decesso dell'assegnatario e in mancanza di altri componenti il nucleo familiare coabitanti, l'ente gestore provvede all'immediato

reintegro nel possesso dell'alloggio e alla custodia dei beni eventualmente esistenti in luogo idoneo, dopo aver redatto l'inventario alla presenza di un pubblico ufficiale a ciò abilitato a norma di legge e dandone comunicazione ad eventuali eredi.

Art. 17 (Contratto di locazione)

1. Lo schema di contratto di locazione al quale dovranno essere adeguati i contratti da stipulare o rinnovare ai sensi del presente regolamento è quello approvato dalla Giunta Comunale.

